



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Città metropolitana di Bari)

Ordinanza Sindacale n. 65

In data 19-04-2021

OGGETTO: Ordinanza per l'attuazione di ulteriori misure urgenti finalizzate al contenimento del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID-19. PROROGA sospensione servizio di refezione scolastica fino al 30 aprile 2021.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare art 1 co.2 lett. u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021 che dispone la collocazione della Puglia in "Zona Rossa" come disciplinata dal Capo V del DPCM 02.03.2021;

VISTE le successive ordinanze del Ministero della Salute in data 02 aprile 2021 e 16 aprile 2021, con le quali la collocazione della Puglia in "Zona Rossa" è stata dapprima rinnovata fino al 20 aprile 2021 e poi fino al 30 aprile 2021, fatta salva una nuova classificazione.

LETTO il D.L. n.44 del 01.04.2021 pubblicato in pari data sulla G.U.;

VISTE la ordinanza n. 102 del 04.04.2021 del Presidente Regione Puglia;

VISTE le ordinanze sindacali con le quali si disponevano e disciplinavano delle limitazioni tese al contenimento della pandemia da covid-19 a livello comunale;

PRESO ATTO delle comunicazioni delle dirigenti scolastiche degli Istituti comprensivi del comune di Acquaviva delle Fonti, "De Amicis-Giovanni XXIII" e "Caporizzi-Lucarelli", rispettivamente prott. nn. 10194 e 10195, entrambe in data 09.04.2021, con le quali comunicano i dati della frequenza degli alunni della scuola dell'infanzia primarie a partire dalla ripresa delle attività in data 07.04.2021 e nel contempo evidenziano la difficoltà di aumentare il distanziamento fisico fino a 2 mt. nei casi in cui venga rimossa la protezione respiratoria (mascherina) come nel caso di consumo di cibo e bevande, in applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-COV-2, in tema di varianti anticovid contenute nel rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 61 in data 09/04/2021, con la quale, per le ragioni di cui innanzi, veniva disposta la sospensione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Acquaviva delle Fonti, fino alla data del 20 aprile 2021;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, permangono le ragioni per le quali è stata disposta la predetta sospensione e ritenuto, nelle more della individuazione delle necessarie misure organizzative per la corretta erogazione e fruizione del predetto servizio, dover prorogare la sospensione del servizio di refezione scolastica fino al 30.04.2021,

ORDINA

- 1- La sospensione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie del comuna di Acquaviva delle Fonti, fino alla data del 30 aprile 2021.

Dispone, inoltre

Di trasmettere la presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza, come di seguito indicato:

Alla Prefettura di Bari;

Al locale Comando Stazione Carabinieri;

Al Comando Polizia Locale;

Al Segretario Generale Comunale;

Al Dirigente Settore Affari Generali
Al Responsabile Titolare di P.O. Servizi Sociali;
Ai Dirigenti comunali;
All'Ufficio Igiene ASL BA di Acquaviva delle Fonti;
Alle Direzioni Scolastiche degli Istituti Comprensivi "De Amicis - Giovanni XXIII" e "Caporizzi-Lucarelli";
Alla ditta incaricata del servizio di refezione scolastica RTI LADISA SRL- RCS SRL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90.

Acquaviva delle Fonti, 19-04-2021

IL SINDACO

Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci